



COMUNE DI PIMENTEL

Provincia Sud Sardegna

Via Zanardelli 1 - Tel 070 98004105 - P. IVA 00532150927

Email poliziale@comune.pimentel.ca.it

PEC protocollo@pec.comune.pimentel.ca.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

VADEMECUM OPERATIVO

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

1. PREMESSA

Il presente vademecum ha lo scopo di dare una prima risposta **agli organizzatori** di eventi temporanei, quali Pro Loco, comitati spontanei, partiti politici, organizzazioni sportive, associazioni, etc., auspicando di poter di fornire ai medesimi, un orientamento relativo alle linee di indirizzo generale in materia.

Ogni evento è caratterizzato da fattori contingenti da valutare caso per caso, pertanto ci si limiterà a fornire indicazioni di carattere generale riguardo le modalità operative inerenti le procedure da seguire, le domande e la documentazione richiesta, finalizzata al rilascio del titolo abilitativo necessario per lo svolgimento dell'evento.

E' opportuno, dunque, che **chiunque intenda organizzare un evento** tenga conto, sia delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (**TULPS del 1931**), ma anche delle varie circolari che si sono susseguite a seguito dei tragici fatti accaduti negli scorsi anni (come ad es. i fatti di Torino, oltre a eventi di matrice terroristica), oggi raggruppate nelle **Linee guida ministeriali fornite con la circolare n. 11001/1/110 del 18.07.2018 (Piantedosi)** contenente principalmente indicazioni che attengono alla c.d. **safety**: misure e dispositivi a salvaguardia della salute, e alla c.d. **security**: servizi per l'ordine e la sicurezza pubblica ora raggruppate in una unica direttiva "**Direttiva Piantedosi**" avente ad oggetto: *Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche*– da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo ¹.

2. TIPOLOGIE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Per manifestazioni temporanee devono intendersi forme di spettacolo e intrattenimento che si svolgono in determinati periodi dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività.

All'interno delle manifestazioni occasionali o temporanee, oltre **all'intrattenimento** e lo **spettacolo**², si svolgono attività di vario genere, tra cui, a titolo esemplificativo si possono ricordare:

- Riunioni in luogo pubblico – art. 18 TULPS
- Processioni e cortei in luogo pubblico – art. 25 TULPS

¹ Direttiva N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018

² Per "**spettacolo**" si intendono attività che comportano, prevalentemente, una **partecipazione passiva** dello spettatore, il quale assiste guardando l'evento come gli viene rappresentato, senza alcuna partecipazione diretta, ad esempio in teatro.

Per "**intrattenimento**" si intendono attività che presuppongono la **partecipazione diretta e attiva** dello spettatore all'evento, ad esempio in discoteca, parco divertimenti, giostre.

- Eventi di spettacolo/trattenimento in luogo pubblico e non – artt. 68 e 80 TULPS
- Sfilate in maschera e carri allegorici;
- Somministrazioni di alimenti e bevande;
- Spettacoli pirotecnici in luogo pubblico e non – art. 57 TULPS (artt. 68 e 80 TULPS?)
- Vendita di prodotti vari da parte di operatori professionisti;
- Attività di mostra e vendita di opere frutto del proprio ingegno di carattere creativo da parte di operatori non professionisti (Hobbisti).
- Manifestazioni a premio e di sorte, lotterie, tombole, pesche di beneficenza e simili;
- Proiezione di filmati;
e quant'altro.

Tale elencazione è solo esemplificativa in quanto nella realtà esistono e sorgono diverse tipologie di attività non codificate ma comunque finalizzate a rappresentare eventi temporanei a tutti gli effetti.

Tutte queste attività presentano delle distinte peculiarità, ma affinché siano sottoposte a disciplina **autorizzativa** o alla **SCIA** in sostituzione della licenza, devono necessariamente essere svolte **su area pubblica, o aperta al pubblico**³, cioè accessibile a chiunque voglia partecipare, indipendentemente dallo scopo perseguito dall'organizzatore.

3. INQUADRAMENTO GIURIDICO

La materia delle manifestazioni temporanee e dei pubblici spettacoli e degli eventi pubblici in genere, risale al secolo scorso e trova la sua **fonte normativa originaria** nel **Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza - (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)** in particolare negli artt. 68/69//80.

Licenze art. 68 e 69 Tulps

ART. 68 ⁽⁴⁾ Senza licenza del **Questore** non si possono dare in **luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico**, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per eventi **fino ad un massimo di 200 partecipanti** e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo⁽⁵⁾.

ART. 69 ⁽⁶⁾ Senza licenza della **autorità locale di pubblica sicurezza** è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali,

³ Le **manifestazioni che si svolgono in aree private, ma che prevedono l'ingresso libero delle persone, aperte a chiunque possa accedervi**, sono soggette, al pari delle manifestazioni che si svolgono in luoghi pubblici, alla disciplina del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS del 1931).

Per maggiore chiarezza precisiamo la differenza che intercorre tra i seguenti diversi termini:

- **Luogo pubblico**: luogo in cui chiunque può accedere senza limitazione (es. una strada o piazza pubblica);
- **Luogo aperto al pubblico**: spazio in cui chiunque può accedere, ma soggetto a particolari condizioni imposte da chi esercita un diritto sul luogo (es. un cinema, uno stadio, una biblioteca, un oratorio, un pubblico esercizio);
- **Luogo esposto al pubblico**: luogo in cui è possibile osservare dall'esterno l'evento che avviene all'interno (es. attraverso una vetrina, una finestra).

⁴ Il contenuto degli artt. 68 e 69 del Tulps, rispetto alla normativa vigente ha subito una profonda evoluzione in quanto **le competenze che prima erano del Questore ora risultano trasferite, a seguito del D.P.R. 616/77, agli enti locali e** anche il termine licenza ora risulta sostituito dal titolo abilitativo della autorizzazione o SCIA a seconda dei casi.

Inoltre è venuta meno anche la distinzione tra intrattenimento e spettacolo prevista distinguere l'art. 68 dall'art. 69 in quanto qualsiasi evento che presuppone la partecipazione, il coinvolgimento del pubblico sia dal punto attivo che passivo è soggetto al rilascio di un titolo abilitativo rilasciato unicamente dall'ente locale, pertanto dal punto di vista normativo la differenza non ha più grande rilevanza.

gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

MODIFICA AGLI ARTT. 68, 69 TULPS

Il d. l. 8 agosto 2013, n. 91, ha modificato gli artt. 68, 69 del Tulpis introducendo l'istituto della SCIA, alla fine del 1° comma, il seguente periodo: «**Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo**».

Pertanto, tutti gli eventi che si svolgono in un'unica giornata e che **terminano entro le ore 24** (la mezzanotte), **ove è consentita la "partecipazione fino ad un massimo di 200 partecipanti"**, sono **soggetti a Scia, e non più a licenza (autorizzazione)**.

Anche nella ipotesi di presentazione della Scia, per queste manifestazioni, ancorché legate ad un singolo giorno è sempre necessario l'accertamento della sicurezza e verifica di incolumità ex art. 80 Tulpis, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, come stabilito dall'art. 141 Regolamento di Esecuzione del Tulpis.

Nell'ottica della **semplificazione amministrativa** si evidenzia quanto segue:

1) **Il d. l. 8 agosto 2013, n. 91**, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulpis introducendo l'istituto della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, per **eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio**.

2) **Successivamente, al fine di agevolare il comparto del pubblico spettacolo col D.L. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120/2020**, con l'art. 38 Bis, **in via sperimentale** e sino al 31.12.2021 è stato esteso l'istituto della SCIA anche agli spettacoli dal vivo sino a un massimo di 1000 partecipanti per gli eventi che si svolgevano dalle ore 8,00 alle ore 23,00 del giorno di inizio.

3) Il **DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N. 198** "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI" -cd **MILLEPROROGHE**-convertito nella LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14⁷ L'art. 7, comma 7 sexies, della Legge del 24.02.2023 n. 14, di conversione del DL 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in Senato, proroga la vigenza delle disposizioni recate dall'art. 38 bis del decreto legge n. 76/2020 in materia di semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, **sino al 31 dicembre 2023** a tutti gli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical e proiezioni cinematografiche⁸ che si svolgono **in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00⁹** (non più le 23) con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

In particolare, nel campo di applicazione **vengono incluse anche le proiezioni cinematografiche** e: le semplificazioni si applicano Per la realizzazione di tali spettacoli, dunque, è sufficiente una SCIA presentata dall'interessato al SUAP,

4) **Da ultimo il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215**, Disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di cultura, al fine di incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico, all'Art. 7 dispone la **proroga sino al 31 dicembre 2024** dell'articolo 38 -bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, non più sino a 1000

(1) Articolo così modificato dall'art. 7, comma 8-bis, lett. b), D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

⁷ Decreto Legge 29 Dicembre 2022 N. 198 "Disposizioni Urgenti In Materia Di Termini Legislativi" -Cd Milleproroghe-Convertito Nella Legge 24 Febbraio 2023, N. 14

⁸ Nel campo di applicazione **vengono incluse anche le proiezioni cinematografiche**;

⁹ Viene pertanto esteso l'**orario di svolgimento delle manifestazioni alle ore 01:00 del giorno successivo all'inizio della manifestazione**

partecipanti, ma con una estensione numerica sino a **2.000 partecipanti** per eventi che si svolgono in un orario compreso **tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente** ».

Esempio, l'associazione che, nell'ambito di una programmazione estiva, intendesse svolgere **più eventi in date diverse ma non consecutive**, potrà presentare un'unica SCIA indicando le varie date delle manifestazioni previste.

Qualora invece gli eventi dovessero svolgersi in **date consecutive l'una all'altra** allorché per l'organizzatore gli eventi facciano parte di un'unica programmazione, in questo caso la manifestazione è soggetta non a SCIA ma al titolo abilitativo dell'autorizzazione, sia che si tratti di pubblici spettacoli (art. 68), sia che si tratti di pubblici trattenimenti (art. 69).

Quindi il presupposto perché sia applichi la SCIA (in via sperimentale sino al 31.12.2024 sino a 2000 partecipanti) è determinato dal presupposto che l'evento si svolga in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 1.00 del giorno di inizio, con un numero massimo di 2000 partecipanti.

Ai fini del rilascio del **titolo abilitativo**, nel caso di eventi che si svolgono all'aperto ciò che rileva invece è la loro complessità dal punto di vista "strutturale" delle attrezzature e impianti utilizzati.

Assume in questo caso particolare importanza L'art. 80 TULPS che prevede l'obbligo di effettuare diverse **verifiche di incolumità** per gli eventi di trattenimento o pubblico spettacolo che vengono effettuate all'aperto o all'interno dei locali (meglio definiti "luoghi") mediante verifica da parte della Commissione di Vigilanza o nel caso di eventi sino a 200 persone, dal tecnico abilitato dell'organizzazione la cui relazione asseverata sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamento della commissione di vigilanza-

4. ELEMENTI SINTOMATICI DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Elementi in base ai quali un'attività è definita imprenditoriale pertanto soggetta alla disciplina TULPS.

Quando parliamo di attività imprenditoriale, non significa necessariamente che il soggetto organizzatore debba essere in possesso di partita IVA o che l'evento debba perseguire uno scopo di lucro, in quanto il lucro potrebbe essere anche un lucro indiretto.

Pertanto anche le associazioni sono soggette alla normativa del TULPS se svolgono questa attività con una modalità tale da assumere un carattere imprenditoriale, soprattutto in presenza di ricavi significativi.

Affinché ci sia un rilievo imprenditoriale è necessario che si verifichino determinati presupposti che sono stati elaboratori dalla giurisprudenza.

L'attività imprenditoriale è caratterizzata quindi dalla presenza di uno o più dei seguenti elementi:

- 1. Pagamento del biglietto di ingresso**, anche a mezzo del rilascio di tessere contestuale alla fruizione del servizio, sia che si tratti di pubblico trattenimento o spettacolo, sia che si tratti di somministrazione di alimenti e bevande o altra tipologia di eventi (spettacoli e intrattenimenti e quant'altro)¹⁰.
- 2) Pubblicità degli spettacoli** a mezzo di giornali, radio, social network, locandine o altra forma visibile da chiunque (ad eccezione della email)¹¹ ;
- 3) Caratteristiche dei locali**

Le **"caratteristiche dei locali"** non devono essere modificate in occasione dell'evento.

La musica di ascolto o di allietamento/intrattenimento, senza richiedere il pagamento di alcun ticket di ingresso al locale, ovvero un aumento del prezzo della consumazione, non è soggetta alla disciplina del

¹⁰T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 14-05- 2015, n. 204.

E' stata ritenuta legittima, infatti, l'ordinanza di chiusura di un circolo privato che somministrava alimenti e bevande, ai cui avventori veniva rilasciata la tessera associativa all'atto dell'ingresso senza il rispetto di alcuna formalità.

In tale senso, parte della giurisprudenza

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 22 ottobre 2014 n. 2520) "ha chiarito che il locale ove vengono dati spettacoli ai quali può assistere chiunque, previo acquisto al botteghino della tessera di socio e del biglietto di ingresso, non può essere considerato un circolo privato, ma è un luogo aperto al pubblico sottoposto alla disciplina degli spettacoli pubblici. Infatti, la possibilità di immediato ed indiscriminato accesso da parte di chiunque, indica che il rilascio della tessera di socio costituisce un mero espediente diretto ad eludere l'obbligo di munirsi della prescritta licenza. Con la conseguenza che l'attività diretta a realizzare lo spettacolo deve essere considerata vera e propria attività imprenditoriale, soggetta alla disciplina di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 204; T.A.R. Sicilia, Catania sez. II, 14 febbraio 2003 n. 228; TAR Lazio, Roma sez. II ter, 18 ottobre 2013 n. 9013)";

¹¹ Anche la **modalità di pubblicità** è una figura sintomatica di attività imprenditoriale. Dunque il circolo privato, l'associazione benefica che manda una email di invito o la locandina a tutti i soci, a tutti i tesserati, a prescindere dal numero significativo degli invitati, non rientra nella disciplina delle attività imprenditoriali, qualora invece la pubblicità dell'evento venisse pubblicata sui giornali, sui social o aperta ai non soci, benché la locandina riportasse la scritta "Riservato ai soci", questa modalità persegue a tutti gli effetti un fine imprenditoriale soggetto alla normativa del TULPS.

TULPS, mentre la modifica dei locali con allestimenti scenici, palchi o altre strutture comportano un'organizzazione tale da mettere in evidenza l'attività di pubblico intrattenimento al posto di quella principale di somministrazione di alimenti e bevande (esempio pista da ballo creata con spostamento di tavoli e sedie, pedane, etc.) dando luogo ad un'attività assoggettata alla disciplina del TULPS.

5. **LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE MANIFESTAZIONI: ADEMPIMENTI**

Nell'ambito delle manifestazioni temporanee molto spesso si dà luogo alla preparazione e somministrazione, o anche solo alla somministrazione di alimenti e bevande.

- a) Qualora l'evento si svolgesse **su area pubblica** è necessario richiedere l'autorizzazione all'utilizzo del **suolo pubblico** con congruo anticipo. La richiesta di autorizzazione all'uso del suolo pubblico dovrà contenere:
 - La descrizione dell'attività che si intende svolgere, nonché il Settore merceologico (ALIMENTARE/NON ALIMENTARE)
 - Il periodo, gli orari e i mq che si intendono occupare per lo svolgimento dell'attività
- b) Qualora l'evento si svolgesse **su area privata**, l'organizzatore dovrà munirsi del titolo di assenso da parte del proprietario o gestore dell'area.
- c) **In entrambi i casi** l'organizzatore dovrà trasmettere telematicamente la SCIA UNICA al SUAPE competente per territorio.

LA SCIA UNICA

La Segnalazione Certificata di Inizio attività viene denominata "unica" in quanto racchiude in sé sia la SCIA amministrativa che la Notifica sanitaria.

Trattasi di un modello contenente al suo interno delle dichiarazioni e attestazioni che hanno validità sia di carattere amministrativo, sia di carattere sanitario.

Con la presentazione della SCIA UNICA l'organizzatore si assume la responsabilità di Operatore del settore alimentare (O.S.A.) e quindi del rispetto della normativa relativa alla igiene e conservazione degli alimenti e ne risponde civilmente, penalmente e amministrativamente in caso di inosservanza delle norme igienico sanitarie.

Non sono previsti requisiti professionali per la somministrazione effettuata nel corso degli eventi temporanei ma sono richiesti i requisiti morali soggettivi previsti dall'art. 71 del D.Lgs n. 59/2010

ADEMPIMENTI da parte dell'organizzatore

La domanda, da presentare con congruo anticipo (almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione) dovrà contenere la seguente documentazione:

- X Programmazione dell'evento e valutazione preliminare del livello dei rischi;
- X Predisposizione della documentazione, **da parte di un tecnico abilitato**, necessaria ad ottenere il **parere** della commissione di vigilanza ed una relazione sulle misure di *safety e security* che si intende adottare;¹²
- X Preavviso di manifestazione (da presentare all'ente con congruo anticipo) da inviare alla Questura
- X Programma della manifestazione,
- X Nulla Osta all'utilizzo del suolo: pubblico - privato

¹² Nei casi in cui la SCIA sostituisca la licenza (autorizzazione) di cui agli artt. 68/69 del TULPS, l'organizzatore invierà, unitamente alla SCIA, una **relazione asseverata sostituiva da parte di un tecnico abilitato, del parere della Commissione di vigilanza** indicando le misure di *safety e security* proposte;

Il Comune, richiederà il parere alla Commissione di vigilanza ai fini del rilascio del titolo abilitativo e se il parere (ex art. 80 tulps) sarà positivo procederà al suo rilascio con eventuali prescrizioni o implementazioni di *safety e security*;

Il Comune, in caso di complessità, delicatezza, criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e caratteristiche dei partecipanti provvederà a sottoporre alla Prefettura, la documentazione acquisita e prodotta dall'organizzatore, qualora ne constati l'effettiva esigenza, provvederà a sottoporre l'argomento al **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica** con la partecipazione estesa al Sindaco interessato e al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

- X Richiesta di regolamentazione della circolazione stradale lungo le strade interessate dalla manifestazione e le aree coinvolte dal Piano Safety e Security;
- X Relazione tecnica illustrativa con annessa planimetria ai sensi D.M. 19/8/1996,
- X Relazione di *safety e security*, circolare MIN. INTERNO N. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successiva Circolare VV.FF. N. 0011464, del 19.06.2017, circolare Ministero dell'interno n. 11001/1/110 (10) del 18.07.2018 con allegata relazione di sicurezza,
- X Relazione eventuale impianto elettrico e relativi schemi unifilari,
- X Certificazione di esecuzione alla regola dell'arte dell'impianto elettrico,
- X Piano di soccorso sanitario e relativo calcolo del rischio,
- X Piano operativo prevenzione incendi,
- X Nulla Osta Siae (per le manifestazioni con spettacoli musicali)
- X Polizza Assicurativa di responsabilità civile verso terzi,
- X Istanza di autorizzazione in deroga ai limiti per attività rumorosa temporanea,
- X Notifica Igienico Sanitaria (Reg. CE n° 852/2004 - n° 853/2004) in caso di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- X Copia fotostatica del documento di identità del rappresentate nominato
- X Copia fotostatica del documento di identità del segnalante l'inizio attività.
- X Dichiarazione di accettazione incarico degli addetti alla sicurezza e al servizio antincendio con allegati attestati di formazione antincendio e del servizio di stewarding;

RIUNIONI/PROCESSIONI IN LUOGO PUBBLICO

- **Riunioni** in luogo pubblico – art. 18 TULPS¹³
- **Processioni** e cortei in luogo pubblico – art. 25 TULPS¹⁴

ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'ENTE (COMUNE)

ESITO NEGATIVO	ESITO POSITIVO
a) Richiesta di integrazione degli atti b) PERMANE ESITO NEGATIVO Divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90	1. Rilascio Titolo abilitativo 2. Valutazione per emissione Ordinanza: a. di divieto di somministrazione di bevande alcoliche b. di divieto di somministrazione di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro 3. Emissione Ordinanza di deroga ai limiti del Piano di Zonizzazione Acustica 4. Emissione Ordinanza di Regolamentazione della Circolazione Stradale 5. Trasmissione atti al Prefetto ai sensi dell'art. 19 del DPR 616/77 ed inoltre degli stessi anche al Questore, al Comando Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale e alla SIAE

¹³ L'Art. 18 del R. D. 06 giugno 1931, n. 773 stabilisce che *"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico¹³ devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.*

¹⁴ Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Sono esclusi da tale obbligo, ai sensi del disposto di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., gli accompagnamenti funebri ed il relativo viatico